

ACCORDO QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE IN AMBITO MEDICO-SANITARIO,
PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI (di seguito denominata Policlinico o Azienda), con sede legale in Bari, Piazza Giulio Cesare, 11, codice fiscale e partita IVA 04846410720, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, pro tempore, dott. Antonio Sanguedolce (anche denominata Policlinico);

E

L'AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (di seguito denominata AGENZIA), con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, codice fiscale 93496810727 e partita IVA 08238890720, legalmente rappresentata dal Direttore Generale f.f., pro tempore, dott.ssa Lucia Bisceglia (anche denominata Agenzia);

Premesso che:

- le parti hanno convenuto sulla necessità di stabile collaborazione reciproca in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, anche con finalità di consulenza, studio, sperimentazione e ricerca, tanto sui temi sanitari che tecnico-gestionali;
- in virtù di tanto, con Deliberazione del Direttore Generale del Policlinico di Bari n. 239 del 11/03/2024, si è provveduto ad approvare *“accordo quadro per la disciplina della collaborazione, in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo tra Policlinico di Bari e Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale”*, alle condizioni normative e giuridiche meglio definite nel predetto accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale alla Delibera predetta, scaduto in data 10/03/2025 e rinnovato, per ulteriori 12 mesi, ovvero dal 11/03/2025 al 10/03/2026 con Deliberazione del Direttore Generale del Policlinico di Bari n. 316 del 02/04/2025;
- con nota del 17/02/2026 (prot. 757, acquisita al prot. AOU 13281/2026) l’Agenzia, in conformità al contenuto dell’accordo quadro vigente, ex art. 3, c. 4, ha richiesto al Policlinico disponibilità a prorogare l’Accordo, per un ulteriore anno;
- con nota del 27/02/2026 (prot. AOU 16756), veniva confermata la disponibilità del Policlinico al rinnovo del prefato accordo, rimandando a specifici accordi attuativi l’attivazione di specifica collaborazione, nel rispetto dei rispettivi assetti organizzativi istituzionali nonché delle esigenze reciproche e specifiche.

Tutto ciò premesso, perché costituisca parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Il Policlinico e l’Agenzia rinnovano il rapporto di stabile collaborazione reciproca in ambito medico-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, anche con finalità di consulenza, studio, sperimentazione e ricerca, tanto sui temi sanitari che tecnico-gestionali;
2. La collaborazione tra le parti verrà attivata, su specifici ambiti e temi, nel rispetto di modalità e termini, anche di natura economica, previsti dal presente atto.

Art. 2 – Accordi attuativi

1. La attivazione di specifica collaborazione avviene, dietro scambio di note (accordi attuativi) tra le Direzioni Strategiche, che precisino:
 - a. gli ambiti e temi della collaborazione ed il relativo oggetto;
 - b. la sede di svolgimento della collaborazione;

- c. il nominativo del personale dipendente coinvolto su designazione della rispettiva Azienda;
 - d. l'indicazione del monte ore settimanale indicativo massimo dell'impegno richiesto a ciascun dipendente coinvolto, compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché con le disposizioni di legge in tema di pause obbligatorie, riposo giornaliero e settimanale (L. 161/2014 e D. Lgs. 66/2003) e della contrattazione collettiva in tema di orario di lavoro, ove applicabili;
 - e. il compenso orario e la corrispondente scheda tariffaria, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, c. 3.
2. La collaborazione specifica viene assicurata dal personale coinvolto in regime extra-istituzionale.

Art. 3 – Durata e decorrenza

1. Il presente Accordo Quadro avrà di n. 12 mesi e decorrenza dal 11/03/2026 sino al 10/03/2027, dovendosi intendere quale rinnovo della precedente intesa senza soluzione di continuità, salva la successiva formale ratifica con provvedimento amministrativo;
2. Entro tale data è possibile l'attivazione di collaborazioni specifiche, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 2;
3. I singoli accordi attuativi di collaborazione (ex art. 2) avranno efficacia dalla data della loro conclusione e cesseranno al termine finale di efficacia del presente accordo quadro, salvo diverso minor termine specificato nel singolo accordo attuativo;
4. Alla scadenza (individuata nel 10/03/2027), il presente accordo potrà essere rinnovato tramite comunicazione scritta tra le parti da notificarsi entro 60 giorni prima del termine di scadenza dello stesso, mediante lettera raccomandata A.R., oppure a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:
 - Per il Policlinico: direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it;
 - Per l'Agenzia: direzione.aress@pec.rupar.puglia.it.
5. Le parti possono esercitare il diritto di recesso, senza obbligo di motivazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi mediante lettera raccomandata A.R., oppure a mezzo PEC, ai medesimi indirizzi di cui sopra;
6. In ogni caso, la risoluzione dell'accordo quadro, comporterà l'immediata risoluzione di ogni singolo accordo attuativo; al contrario la risoluzione del singolo accordo attuativo non comporterà la risoluzione dell'accordo quadro;
7. Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il presente accordo quadro sarà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.

Art. 4 – Rapporti economici e copertura assicurativa

1. Il compenso previsto dagli accordi attuativi di cui al precedente art. 2 è soggetto alle disposizioni di cui al CCNL Area Sanità 2019-2021, al CCNL Area relativo al Comparto Sanità 2019-2021 e al CCNL Area Funzioni Locali – Sezione III 2019-2021, così come eventualmente precisati ed integrati a livello regionale e/o aziendale. Alla medesima disciplina soggiace il compenso previsto dagli accordi attuativi che individuino personale dipendente del comparto;
2. Le ore effettuate da ciascun dipendente coinvolto nell'espletamento di accordi attuativi, rilevate tramite utilizzo dei sistemi informatici in uso presso ciascuna parte anche da remoto, nonché il corrispondente compenso maturato, saranno rendicontate dalle attestazioni della parte che abbia beneficiato dell'attività di collaborazione specifica, con cadenza trimestrale;
3. Viene escluso ogni eventuale ulteriore onere economico per l'attività resa, eccezion fatta per l'eventuale rimborso spese di attività che debbano svolgersi al di fuori della città di Bari, sede delle due Amministrazioni contraenti;
4. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa per danni ed infortuni eventualmente subiti dai dipendenti nell'espletamento delle attività di collaborazione che si svolgano presso la rispettiva sede ovvero su propria richiesta;
5. Ciascuna parte si assumerà, altresì, la responsabilità per i rischi causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti e/o attrezzature;

6. L'assicurazione per colpa grave ovvero, laddove prevista, quella per la copertura della responsabilità erariale, resta a carico di ciascun dipendente interessato;
7. Ciascuna parte assume, infine, la copertura della responsabilità per il rischio di infortuni occorsi in itinere al proprio personale dipendente, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della sede della parte richiedente la collaborazione specifica ovvero del luogo individuato per l'attuazione delle attività dedotte in accordi attuativi, nonché per i rischi al mezzo aziendale eventualmente utilizzato dai dipendenti per gli spostamenti che avvengano per le medesime finalità;
8. Le parti garantiscono che il personale impiegato nell'attività in essere, abbia i requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale, ove applicabili, operando nel rispetto della stessa.

Art. 5 – Spese e foro competente

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente;
2. Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo quadro, sarà competente il foro di Bari.

Art. 6 – Tutela dei lavoratori

1. Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, devono attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, sorveglianza sanitaria e sorveglianza fisica, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
2. Le parti concordano che il soggetto beneficiario della prestazione deve garantire la congruità dei luoghi, delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative vigenti e alle valutazioni dei rischi specifiche per le varie attività oggetto di contratto;
3. In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Responsabile, presente e all'uopo autorizzato;
4. In caso di infortunio, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il professionista deve attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del rispettivo Ente;
5. Qualora l'accordo attuativo preveda una collaborazione da svolgersi presso i locali dei rispettivi Enti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Policlinico è tenuto ad accertarsi che i professionisti che saranno coinvolti nel pertinente accordo attuativo abbiano tutti frequentato il corso di formazione generale e specifica ex D.Lgs. 81/2008 e siano in possesso di relativa certificazione, in corso di validità;
6. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a fornire al professionista idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi nonché alle misure di contenimento del contagio da virus COVID-19;
7. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto, altresì, a fornire al professionista ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della prestazione concordata al fine di adottare ogni idonea misura di profilassi, compresa l'informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione vigenti da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze. Deve inoltre, farsi carico di ogni attività di formazione e addestramento nei casi specifici non previsti dalle normali attività svolte dal professionista presso la sede ordinaria di lavoro.

Art. 7 – Privacy, integrità e norme di comportamento

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo quadro o, comunque, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo quadro ovvero di futuri accordi attuativi, vengono trattati esclusivamente per le finalità previste negli stessi, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e per ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed, inoltre, per fini statistici, con esclusivo

- trattamento dei dati in forma anonima, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003, dal d. lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679;
2. Tutto il personale incaricato all'attività oggetto del presente accordo quadro così come dei futuri accordi attuativi è tenuto al segreto professionale. Tale personale è tenuto a mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento delle attività di collaborazione;
 3. Le parti dichiarano, per gli effetti di cui al Reg. EU 679/2016 e D. Lgs. 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., che il titolare del trattamento dei dati è, per ciascun futuro accordo attuativo, il soggetto proponente la collaborazione specifica. La parte cui la collaborazione specifica venga richiesta viene fin d'ora nominato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/649. La nomina avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione del pertinente accordo attuativo e rimarrà in vigore per tutta la sua durata;
 4. Le parti sono tenute, tramite il personale coinvolto, e per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. EU 649/2016 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi, nonché al rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia, e a trattare i dati esclusivamente per le finalità previste dalle vigenti disposizioni normative e strettamente connessi agli scopi di cui al presente atto, in ottemperanza ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza ivi previsti, ed a prevedere tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati ed in particolare di quelli sensibili.

Art. 8 Conflitto di interessi e corruzione

1. Le parti per tramite dei soggetti coinvolti nell'attività dedotta nel presente accordo quadro:
 - si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990, del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa di riferimento;
 - rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - sono soggette all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che presso i rispettivi siti istituzionali risultano pubblicati i PIAO – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza e i Codici di Comportamento. Le stesse sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 9 – Approvazione di clausole

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di accettare esplicitamente tutte le clausole ivi contenute, in quanto frutto di puntuale negoziazione tra loro. Di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale

Policlinico di Bari

Il DIRETTORE GENERALE

- dott. Antonio Sanguedolce -

Per l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute

ed il Sociale

Il DIRETTORE GENERALE F.F.

- dott.ssa Lucia Bisceglia-